

Alla c.a. di

Ministero dell'Interno

Piazza del Viminale n. 1 – 00184 – Roma (RM)

PEC: accessocivico.dcdccm@pecdlci.interno.it

e, p.c.

Prefettura di Agrigento

Piazzale Vittorio Emanuele n. 1 – Agrigento (AG)

PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it

Prefettura di Trapani

Viale Regina Margherita n. 10 – Trapani (TP)

PEC: protocollo.preftp@pec.interno.it

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

PEC: prot.segreteria@cert.garantenpl.it

Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

PEC: autoritagaranteinfanzia@pec.it

Oggetto: Diffida ad interrompere prassi illegittime di trattenimento e accertamento dell'età –
Richiesta informazioni.

La sottoscritta Avv.ta Giulia Crescini, in qualità di referente del Progetto In Limine dell'Associazione ASGI,

premesso che

- in data 27 luglio 2024 il Sig., all'epoca dei fatti **ancora minorenne**, faceva ingresso nel territorio nazionale, dichiarando immediatamente alle autorità di polizia la propria minore età;
- nonostante tale dichiarazione, lo stesso veniva trasferito presso l'hotspot di Pantelleria, ove permaneva sino al 30 luglio 2024, data in cui veniva condotto a Trapani e raggiunto da un provvedimento di respingimento emesso dalla Questura di Trapani, **in totale disapplicazione della normativa vigente in materia di tutela, accoglienza e identificazione dei minori stranieri non accompagnati**, pur in presenza di un **fondato dubbio circa l'età anagrafica**;
- sulla base di tale provvedimento, il minore veniva successivamente trasferito presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, ove veniva trattenuto sino all'esecuzione dell'allontanamento;
- con **ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile, n. 30999/2025, depositata in data 26 novembre 2025**, è stato **accolto il ricorso** proposto avverso la convalida del trattenimento, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità dell'intera procedura;
- la Suprema Corte ha affermato, in modo chiaro e vincolante, che **in presenza di dichiarazione di minore età e di dubbio fondato sull'età anagrafica è fatto divieto assoluto di disporre trattenimenti, respingimenti o espulsioni**, nonché di procedere ad accertamenti dell'età **al di fuori della procedura vincolata prevista dall'art. 19-bis del d.lgs. 142/2015**, introdotto dalla legge n. 47/2017;

– la medesima ordinanza ribadisce che **solo la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** può disporre eventuali accertamenti socio-sanitari e che **ogni procedimento amministrativo conseguente all’identificazione come maggiorenne deve essere sospeso fino alla decisione del Tribunale per i Minorenni**, dovendo, nelle more, il soggetto essere trattato come minore, in applicazione del **principio del beneficio del dubbio**;

– la Corte ha altresì qualificato come **radicalmente illegittime** le prassi consistenti nel disporre accertamenti radiologici “sbrigativi” o nel trattenere presunti minori stranieri non accompagnati presso CPR, ravvisando la **violazione di norme primarie poste a tutela della libertà personale e dell’interesse superiore del minore**;

considerato altresì che

- le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono disciplinate dalla legge, che prevede misure *ad hoc* e comunque nel rispetto del superiore interesse del minore (artt. 18 e 19 D.lgs 142/2015);

- risulta quindi in contrasto con la normativa vigente la **reiterata prassi illegittima di trattenimento dei minori stranieri non accompagnati presso l’hotspot di Pantelleria**;

- la normativa relativa alla **procedura di accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni viene spesso disattesa** e i minori vengono sottoposti a procedure di accertamento illegittime e in totale violazione delle norme interne e internazionali già richiamate e volte a tutelare l’interesse degli stessi;

- a causa di tale prassi, i minori sono altresì frequentemente destinatari di **provvedimenti di respingimento e trattenimento in CPR**, con gravissime ripercussioni sul piano giuridico, personale e psicologico;

– le modalità di accertamento dell’età, in presenza di dubbi sulla minore età dichiarata, devono essere **attuati esclusivamente secondo la procedura rigorosa prevista dal comma 3 dell’art. 19.bis d.lgs 142/2015** e dunque “*dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un’immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1*”. Lo stesso articolo prevede, ai commi successivi, che, in caso di permanenza di dubbi in merito all’età possono essere disposti esami socio-sanitari da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, informando lo straniero delle procedure e dei possibili risultati e conseguenze. Tale accertamento, infine (comma 6-bis) deve essere condotto da equipe multidisciplinari e multiprofessionali, come previsto dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati, ferma restando la presunzione di minore età nel caso in cui permangano ancora dubbi sulla minore età. In ogni caso, il risultato dell’accertamento deve essere comunicato allo straniero in una lingua che egli possa comprendere e indicando il margine di errore.

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta

diffida

il **Ministero dell’Interno** e, per quanto di competenza, la **Prefettura di Trapani**, a:

1. **interrompere immediatamente ogni prassi di trattenimento** presso CPR, hotspot o altre strutture detentive nei confronti di soggetti che dichiarino di essere minorenni;
2. **astenersi dal disporre o sollecitare accertamenti dell'età** al di fuori della procedura vincolata di cui all'art. 19-bis del d.lgs. 142/2015;
3. **garantire l'immediata applicazione del principio del beneficio del dubbio**, assicurando l'accoglienza dei presunti minori in strutture dedicate e la sospensione di ogni procedimento amministrativo pregiudizievole;
4. **adottare senza indugio ogni misura organizzativa necessaria** affinché gli uffici dipendenti operino nel pieno rispetto dei principi affermati dalla Corte Suprema di Cassazione, nonché della normativa nazionale e internazionale di tutela dei minori.

Chiede altresì

alle **Prefetture di Trapani e Agrigento**, ciascuna per la propria competenza territoriale, di comunicare **le attuali modalità operative di accertamento dell'età** rispettivamente presso gli **hotspot di Pantelleria e Lampedusa**, con particolare riferimento ai casi di dubbio sulla minore età dichiarata.

La presente ha carattere di **diffida formale e pubblica**.

In difetto di **immediato adeguamento**, si annuncia sin da ora l'attivazione di ogni opportuna iniziativa nelle competenti sedi giudiziarie, nonché la **segnalazione sistematica delle violazioni alle Autorità di garanzia nazionali ed europee**.

Si trasmette per conoscenza al **Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale** e al **Garante per l'infanzia e l'adolescenza**.

Roma, 30/01/2026

Per il Progetto In Limine di ASGI
Avv.ta Giulia Crescini